



SENT. NR. 53/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46252 del registro di segreteria,

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS) e residente OMISSIS alla via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, (c.f. LDGPNG65A09A149A - pec ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via Trevisani n. 106, come da procura speciale allegata al ricorso

contro

MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI rappresentato e difeso dal Col. Vincenzo Meglio

CONCLUSIONI

PER OMISSIS:

A) Annullare i Provvedimenti impugnati descritti in narrativa;

SENT. NR. 53/2025/M

B) Accertare che l'infermità patita dal ricorrente è dipendente da causa di servizio;

C) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione.

PER IL MINISTERO:

inammissibile già in via pregiudiziale per difetto dell'autorità adita e per la mancanza di una condizione dell'azione

FATTO

Il ricorrente, Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di OMISSIS, frazione del Comune di OMISSIS, in provincia di OMISSIS, in qualità di Addetto, in data 07.11.2016 era stato impiegato in servizio perlustrativo con turno 07,30/13,30.

Come si evince dal Rapporto Informativo del Comandante della suddetta Stazione CC del 23.02.2017 "alle ore 13,45 c.ca dopo aver terminato il regolare turno di servizio, il militare si poneva alla guida del motociclo di proprietà OMISSIS targato OMISSIS per recarsi presso l'abitazione di residenza sita in OMISSIS - Nel percorrere la via OMISSIS, giunto alla Rotonda con la via OMISSIS, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra" poiché investito da un autocarro che alla rotatoria non dava la precedenza, facendo perdere le proprie tracce, come dichiarato dallo stesso ricorrente agli operanti di una pattuglia del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di OMISSIS intervenuti sul posto a richiesta dei passanti. "Il militare veniva accompagnato dal Servizio 118 allertato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale OMISSIS, ove al termine degli accertamenti sanitari, gli veniva

SENT. NR. 53/2025/M

diagnosticato un “trauma indiretto al rachide cervico – lombare” con una prognosi di “giorni cinque”. In data 11.11.2016 si recava a visita specialistica presso l’Ambulatorio del Dott. OMISSIS ricevendo venti giorni di ulteriore riposo medico. In data 23.11.2016 il militare eseguiva un’altra visita medica dal Dott. OMISSIS e otteneva ulteriori venti giorni di riposo medico. In data 13.12.2016 si recava presso l’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri di OMISSIS per visita ed otteneva ulteriori trenta giorni di riposo medico”. Si produce Cartella clinica del P.S. dell’Ospedale OMISSIS del OMISSIS – Referto TC encefalo, RX e Referto con diagnosi, Risultati clinici del Laboratorio di Analisi del 07.11.2016 della A.S.L. OMISSIS – U.O. di Neuroradiologia di OMISSIS; N. 3 Referti del Dott. OMISSIS, rispettivamente dell’11.11.2016 – del 23.11.2016 e del 12.12.2016 RM della Casa di Cura Privata OMISSIS del 21.11.2016 e Referto dell’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri di OMISSIS del 13.12.2016.

In data 16.02.2017 ha presentato alla propria amministrazione per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “Pregresso trauma cranico commotivo con contusione cervico – lombare e frattura composta dell’ala sacrale destra” per il citato infortunio avvenuto nel tragitto Caserma – abitazione.

Con Verbale Modello B n. OMISSIS del OMISSIS la C.M.O. di OMISSIS ha giudicato la citata infermità non ascrivibile a

categoria.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con Parere n. OMISSIS ha ritenuto l'infermità innanzi specificata "non dipendente da causa di servizio".

Sulla scorta di quanto innanzi, la Direzione di Amministrazione, con l'impugnato Decreto ha ritenuto la più volte citata infermità "non dipendente da causa di servizio".

Il ricorrente ha nominato quale c.t.p. il citato Dr OMISSIS, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale con elaborato peritale del 02.02.2017 quanto al giudizio medico - legale in relazione all'evento al 75% e 14 gg. di - infortunio di cui innanzi, afferma:

"Nesso di causalità: l'azione traumatica è stata la causa unica, diretta ed immediata delle lesioni; pertanto, esiste nesso di causalità tra l'azione traumatica e le lesioni riportate".

"Valutazione del danno: Le lesioni riportate a carico del rachide cervicale hanno arrecato un danno biologico permanente, strumentalmente accertato, valutabile nella misura del 7% (sette) con 40 gg. di I.T.T. - 30 gg. di I.T.T. al 75% e 14 gg. di I.T.P. al 25%".

Tanto premesso agiva in giudizio per sentire l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

L'Arma dei Carabinieri in via pregiudiziale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente ancora in servizio.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

SENT. NR. 53/2025/M

Disposta CTU, alla udienza del 20.5.2025 la causa passava in decisione.

DIRITTO

INAMMISSIBILITA'

In via preliminare il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Sul punto valgono le seguenti considerazioni.

Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell'interesse che, ai sensi dell'art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.

Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.

Innanzitutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).

SENT. NR. 53/2025/M

Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/201).

Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermenutiche, anche in relazione al *petitum* sostanziale, sussiste l'interesse ad agire e la

giurisdizione della Corte dei conti.

Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita

DICHIARAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE

COME DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO.

Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della

malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale,

attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene

certo nell'an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto,

incerto nel quantum.

Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il

quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via

ordinaria.

È stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la

situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.

Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto

generatore del diritto (dipendenza della malattia da servizio)

incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei

conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che

deriva da causa di servizio.

MERITO

Nel merito il ricorso è fondato.

Quanto al nesso causale rispetto al fatto, è incontestato che

l'incidente sia avvenuto quando il ricorrente stava tornando dal

lavoro.

In merito alle condizioni fisiche, le conclusioni del CTU sono

SENT. NR. 53/2025/M

pienamente attendibili e scevre e immuni da vizi logici.

Il CTU, visionato il fascicolo di causa, visionata la documentazione sanitaria in atti, visitato il periziando, afferma che in seguito a politrauma conseguente a incidente della strada del 07.11.2016 l'appuntato OMISSIS riportò un trauma cranico brevemente commotivo con amnesia peritraumatica e residuale sintomatologia vertiginosa, un trauma distorsivo alla colonna cervicale, un trauma contusivo alla colonna lombo-sacrale con frattura lineare verticale composta dell'ala sacrale di destra, ed ematoma muscolare al gluteo di sinistra.

Tali infermità riscontrate sono dipendenti da causa di servizio in quanto nella relazione di causalità materiale tra evento lesivo e lesioni risulta pienamente soddisfatta la criteriologia medico legale: soddisfatto il criterio di efficienza lesiva, soddisfatto il criterio modale, soddisfatto il criterio anatomico, soddisfatto il criterio cronologico, soddisfatto il criterio di continuità fenomenica, soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause.

Parimenti soddisfatto il nesso di causalità materiale tra lesioni traumatiche e menomazioni-infermità obiettivabili a postumi stabilizzati.

Le infermità non risultano ascrivibili in Tabella, anche attraverso la procedura di calcolo per cumulo con le preesistenti infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del

SENT. NR. 53/2025/M

c.g.c. in favore di OMISSIS, in complessivi € 2.659, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali e sulla base dei minimi per un giudizio di valore indeterminato a complessità media.

Tali spese vanno attribuite all'avv. Pierangelo Vladimiro LADOGANA che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Ministro p.t., così provvede:

a) accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara l'infermità "Pregresso trauma cranico commotivo con contusione cervico - lombare e frattura composta dell'ala sacrale destra" è dipendente da causa di servizio.

b) condanna il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore di avv. Pierangelo Valdimiro LADOGANA le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione

SENT. NR. 53/2025/M

delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 27 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente